

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016).
(15G00222) (GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)

Entrata in vigore dal 1/1/2016

Il comma 923 introduce una nuova sanzione amministrativa di 20 mila euro in caso di violazione del divieto di installazione negli esercizi pubblici dei c.d. totem (apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio). La sanzione si applica al titolare dell'esercizio e al proprietario dell'apparecchio. È introdotta poi la sanzione, da 50 mila a 100 mila euro, posta a carico del titolare della piattaforma dei giochi nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali per il tramite di apparecchi situati in esercizi pubblici, connessi al web in via telematica. L'irrogazione delle sanzioni è affidata all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente; per i soggetti con sede all'estero è competente l'ufficio dei monopoli del Lazio.

Il comma 924 aggiunge all'articolo 12 del D.L. n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 il comma 1-*bis*, il quale prevede che le sanzioni contemplate per il caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento (comma 1, lettera *o*), del citato articolo 12) si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente.

Il comma 925 stabilisce che la delimitazione introdotta dal comma 924 trovi applicazione anche per le sanzioni già irrogate, ma non definitive al 1° gennaio 2016, in quanto impugnate o ancora impugnabili. Si prevede inoltre che le relative sanzioni siano rideterminate d'ufficio da parte dell'autorità competente.